

La motivazione della sentenza penale: i vizi di motivazione della sentenza di appello e il sindacato di legittimità

(C.S.M. - “*La motivazione della sentenza penale*” – Roma, 15 settembre 2009)

GIOVANNI CANZIO

A) Obbligo di motivazione, libero convincimento del giudice e garanzie di razionalità della decisione (Cost., artt. 24, comma 2, 101, commi 1 e 2, e 111, commi 6 e 7; c.p.p., art. 125, comma 3).

La Costituzione non annovera tra i principi fondamentali della giurisdizione quello del “libero convincimento del giudice”, ma sancisce l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Cost., artt. 101, commi 1 e 2, e 111, commi 6 e 7; c.p.p., art. 125, comma 3), diretto a garantire la razionalità nella conoscenza giudiziale e nel processo, insieme con il diritto delle parti alla valutazione razionale delle prove: vale a dire che le decisioni del giudice, alla conclusione di un ragionamento probatorio corretto, siano adottate non solo nel rispetto della legalità ma rispondano anche ai postulati della “logica”.

B) Il modello legale della motivazione in fatto (c.p.p., artt. 187, 192, commi 1 e 2, 546, lett. e, 606 lett. e ; c.p.p., artt. 273, 292, comma 2 lett. c e c-bis, e comma 2-ter ; c.p.p., art. 425, comma 3, e 125 disp. att.).

Il modello normativo della motivazione, sia nel “contesto della decisione” sia nel “contesto della giustificazione”, è disegnato dal nuovo codice di rito mediante una serie di “regole epistemologiche”, che, pur flessibili, guidano il giudice penale nell’accertamento dei (degli enunciati aventi ad oggetto i) fatti giuridicamente rilevanti e nella valutazione delle prove e indicano il metodo formale del ragionamento probatorio, in relazione alle singole fasi del procedimento ed alle specifiche funzioni a ciascuna di esse assegnate dal sistema.

L’archetipo del ragionamento probatorio é prefigurato negli artt. 192, comma 1, e 546, comma 1 lett. e), c.p.p. per la valutazione della prova nel giudizio di merito. Le due norme pretendono, da un lato, che ogni passaggio argomentativo dal fatto probatorio al fatto da provare (oggetto della prova: art. 187 c.p.p.), principale o secondario, sia giustificato dal giudice, che “valuta la prova (l’elemento di prova) dando conto nella motivazione dei risultati (probatori) acquisiti e dei criteri (d’inferenza) adottati”, con riferimento alla regola d’inferenza probatoria applicata e, dall’altro, che la sentenza contenga “l’indicazione delle prove poste a base della

decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie”.

In lineare simmetria e complementarità con i limiti fissati dall'art. 606, comma 1 lett. e, circa lo specifico caso di ricorso per cassazione per vizi della motivazione, la garanzia del controllo di legittimità sulla motivazione rinvia necessariamente ad uno schema epistemologico che pretende la trasparenza e la comunicabilità intersoggettiva della trama giustificativa delle 'ragioni' e della 'logica' della decisione in fatto.

C) Il modello argomentativo del giudizio di fatto.

Il paradigma “indiziario”, di tipo ipotetico-probabilistico, ispira e connota il ragionamento probatorio e il procedimento cognitivo/decisorio del giudice:

le massime d'esperienza;

la probabilità statistica;

la probabilità logica.

Partendo dall'ipotesi ricostruttiva del fatto formulata dall'accusa nella imputazione, cui si oppone eventualmente quella antagonista avanzata dalla difesa, e seguendo un procedimento circolare, nel ragionamento probatorio si combinano schemi di logica abduttiva, induttiva e deduttiva. Dalle singole informazioni probatorie raccolte empiricamente si passa mediante inferenze, per serie causali progressive e facendo uso di regole-ponte (dal particolare noto a quello ignoto attraverso la mediazione di un universale), ad informazioni ulteriori e più ampie; quindi si procede all'unificazione di esse nel contesto dell'ipotesi ricostruttiva del fatto. La complessiva spiegazione postulata da questa, all'esito del contraddittorio rispetto alle ulteriori ed alternative ipotesi esplicative, è sottoposto infine al conclusivo giudizio di falsificazione e conferma.

I principi affermati da Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002. Franzese:

- Il processo penale, passaggio cruciale ed obbligato della conoscenza giudiziale del fatto di reato, appare sorretto da ragionamenti probatori di tipo prevalentemente inferenziale-induttivo che partono dal fatto storico copiosamente caratterizzato nel suo concreto verificarsi (e dalla formulazione della più probabile ipotesi ricostruttiva di esso secondo lo schema argomentativo della 'abduzione'), rispetto ai quali i dati informativi e giustificativi della conclusione non sono contenuti per intero nelle premesse, dipendendo essi, a differenza dell'argomento 'deduttivo', da ulteriori elementi conoscitivi estranei alle premesse stesse.

- Il procedimento logico, disegnato secondo la sequenza del sillogismo inferenziale dettato nel suo nucleo essenziale in tema di valutazione della prova dall'art. 192, commi 1 e 2, e per la doverosa ponderazione delle ipotesi antagoniste dall'art. 546, comma 1 lett. e) c.p.p., deve condurre alla conclusione caratterizzata da un “alto grado di credibilità razionale”, quindi alla “certezza processuale” che, eliminata l'interferenza di schemi esplicativi alternativi mediante la prova per esclusione, l'imputato sia responsabile del fatto di reato.

- L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria, la non resistibilità alle contro-ipotesi esplicative del fenomeno, quindi il non implausibile, non marginale, non congetturale, non meramente possibile ma "ragionevole" dubbio, fondato su specifici elementi che in base all'evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto, in ordine alla reale attribuibilità del fatto all'agente, per i profili oggettivo o soggettivo, non può non comportare, per contro, la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio secondo il canone di garanzia "*in dubio pro reo*".

D) La tenuta "informativa" e "logica" della decisione.

1.- Il principio di sufficienza e completezza della motivazione e il paradigma devolutivo dell'impugnazione.

La costruzione di un modello legale della motivazione in fatto, oltre ad essere coerente con il complessivo quadro delle norme di tipo logico-giuridico del codice di rito (c.p.p., artt. 192, 527, 533 comma 1, 546 lett. e, 606 lett. e), è diretta, da un lato, a delimitare i confini del libero convincimento del giudice, anche con riguardo alle ragioni poste a fondamento del giudizio di inattendibilità delle prove contrarie legittimamente acquisite, e dall'altro a costituire il paradigma devolutivo (con il riferimento ai capi e agli specifici punti della decisione impugnata), sul quale posizionare correttamente la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione.

Sembra pertanto meritare apprezzamento l'idea di una più dettagliata articolazione del modello legale della motivazione in fatto, nella quale risulti esplicitato con chiarezza il ragionamento probatorio sull'intero spettro dell'oggetto della prova e la giustificazione razionale della decisione, secondo lo schema inferenziale indicato per la valutazione delle prove legittimamente acquisite.

La sentenza deve contenere, dal punto di vista informativo, la "concisa" esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con riferimento all'accertamento dei fatti e delle circostanze oggetto della imputazione e alla loro qualificazione giuridica, alla colpevolezza, alla punibilità, alla determinazione della pena e della misura di sicurezza, alla responsabilità civile derivante dal reato, nonché all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

E, in tal senso, la motivazione così strutturata è destinata a porre le premesse sia per una più precisa determinazione del *devolutum*, sia per un più penetrante controllo di ammissibilità dell'appello, costituendo, in effetti, il paradigma devolutivo sul quale si posizionano la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione, con specifico riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali si riferisce il gravame, nonché alle prove di cui si deduce l'omessa assunzione, ovvero l'omessa o erronea valutazione.

Con una lettura sostanzialmente innovativa rispetto all'assetto tradizionale, e però in perfetta coerenza con la costruzione di un modello legale della motivazione in fatto, per un verso si perimetra l'effetto parzialmente devolutivo dell'appello e, per altro

verso, si riconoscono i contenuti della facoltà di proporre appello incidentale sui punti dedotti nell'appello principale e su quelli logicamente connessi, così da rafforzare le opportunità di difesa e di critica a fronte dell'impugnazione principale, consentire al giudice dell'appello di dispiegare pienamente i relativi poteri di cognizione e d'istruzione probatoria.

Sulla base dell'asse portante della descritta operazione, il percorso giustificativo del *decisum* per capi e punti - fatti dell'imputazione e fatti processuali secondo l'ordine logico disegnato negli artt. 187 e 527 c.p.p. - diventa dunque il punto di riferimento obbligato per posizionare la piattaforma dell'impugnazione.

La specificità delle informazioni contenute nella sentenza riverbera i suoi effetti sull'analogo onere di specificità dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno del gravame, giustificando l'effetto devolutivo parziale di questo e, così, la progressiva riduzione del cerchio concentrico del *thema decidendum*.

E' posto, infine, a carico del giudice di appello lo specifico onere rafforzato di motivazione in caso di riforma della decisione impugnata in punto di affermazione di responsabilità (soprattutto se in primo grado assolutoria).

[V., in argomento, la Bozza di legge delega per la riforma del c.p.p. elaborata dalla "Commissione Riccio", dicembre 2007 (direttive 25.1, 33.1, 90.2 e 99.2):

25.1. *previsione che la sentenza contenga la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con riferimento: a) alla indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze oggetto della imputazione e alla loro qualificazione giuridica, alla colpevolezza, alla punibilità, alla determinazione della pena e della misura di sicurezza, alla responsabilità civile derivante dal reato, nonché all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali; b) alla enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie acquisite in ordine a ciascuno dei punti della decisione di cui sopra;*

33.1. *obbligo del giudice di valutare soltanto le prove legittimamente acquisite, dando conto nella motivazione dei risultati conseguiti e dei criteri adottati;*

90.2. *prevedere che l'appello, anche del pubblico ministero, debba enunciare, specificamente ed a pena di inammissibilità, i capi ed i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, le prove di cui si deduce l'omessa assunzione ovvero l'omessa o erronea valutazione, le richieste, anche istruttorie, e i motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta;*

99.2. *disciplina della sentenza di appello con particolare riguardo all'esame dei motivi di impugnazione ed agli esiti dell'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nonché previsione di uno specifico onere di motivazione in caso di riforma della decisione impugnata].*

2.- Lo "stile" della motivazione.

Lo stile discorsivo-argomentativo (la motivazione eccessiva e superflua).

Lo stile "francese", "*a phrase unique*", assertivo, a forma semplificata o contratta.

Va sottolineato che, in sede di riforma del processo civile di cui alla recente legge n. 69 del 2009, sono state novellate, fra l'altro, le disposizioni in materia di "motivazione della sentenza" (artt. 132, secondo comma n. 4 c.p.c. e 118, primo comma disp. att.), dichiarate peraltro immediatamente applicabili nei giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della medesima legge (art. 58, comma 2 l. cit.).

Trattasi di novità non meramente terminologiche rispetto alle tecniche tradizionali di redazione della sentenza civile, destinate ad influenzare gli esiti del dibattito in corso con riguardo al processo penale, nel senso che sembra a questo punto necessario ridisegnare, nelle prassi, anche i profili del modello di motivazione della sentenza penale, secondo protocolli "semplificati" e "differenziati" in base alla tipologia delle controversie, sicché il contenuto della decisione risulti chiaro ed agilmente

argomentato mediante il sintetico riferimento ai punti di fatto e di diritto ritenuti rilevanti e risolutivi ed ai conformi precedenti giurisprudenziali di legittimità.

La contrazione della forma discorsiva tradizionale della motivazione si rivela infatti, per un verso, compatibile con il principio di ragionevole durata del processo e di efficiente organizzazione del lavoro del magistrato e, per altro verso, in grado di meglio garantire sia la prevedibilità della decisione che l'efficace controllo della stessa in sede di impugnazione.

E' auspicabile la realizzazione, anche con l'ausilio della formazione decentrata, di incontri periodici fra i giudici ai fini di un'attenta ricognizione, analisi e verifica delle prassi che si formano nelle varie sedi giudiziarie, nella prospettiva di una diffusione e condivisione di nuovi e più "virtuosi" protocolli di motivazione per categorie omogenee di affari.

E) I vizi della motivazione in fatto (mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà) e il controllo di legittimità della Corte di cassazione.

1.- L'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. del 1988.

I vizi logici della motivazione, che inficiano la base razionale del discorso giustificativo della pronuncia di merito, sono stati specificamente tipizzati nella disciplina dettata dal primo comma dell'art. 606 c.p.p. 1988, assumendo nella lett. e) piena autonomia nell'elencazione dei motivi di ricorso per cassazione, sotto forma di "*mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato*".

La struttura della citata disposizione si articola secondo una duplice direttiva.

L'area della sindacabilità è ulteriormente circoscritta dall'aggettivo "*manifesta*" che connota l'illogicità, nel senso che le fratture del discorso giustificativo e l'assenza dei necessari passaggi logici del ragionamento probatorio devono essere di evidenza tale da essere immediatamente percepibili.

Il vizio deve risultare, inoltre, "*dal testo del provvedimento impugnato*" e non dall'esame degli atti e documenti probatori contenuti nel fascicolo processuale, occorrendo che esso appaia tale nello stesso sviluppo logico del provvedimento e non nella diversa prospettiva adottata dal ricorrente, "in modo da evitare che il controllo della cassazione anziché sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità della motivazione si eserciti, muovendo dagli atti del processo, sul contenuto della decisione", quindi "senza necessità di riscontro con gli atti del processo" (Relazione al Prog. Prel., p. 132-133).

Alla Corte di cassazione, quale giudice di legittimità, è assegnato, pertanto, il compito di controllare la razionalità delle argomentazioni giustificative della decisione inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova, alle inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono i risultati probatori. Il che implica che il controllo di legittimità del ragionamento probatorio debba investire non soltanto la coerenza logica *ab intrinseco* delle argomentazioni giustificative, la congruenza "interna" della motivazione, ma anche la base giustificativa della premessa maggiore del sillogismo, la cosiddetta giustificazione "esterna". La Corte di

cassazione non può certamente sostituire una propria legge di copertura o una massima di esperienza a quella postulata dal giudice di merito, ma deve verificare, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, la razionale plausibilità dell'argomentazione induttiva che indica la fonte e ne radica la garanzia conoscitiva. I due limiti alla deducibilità del vizio di motivazione segnati dall'inequivoco dato normativo, quello del carattere manifesto dell'illogicità e l'altro della mera rilevabilità dal testo del provvedimento impugnato, cioè dalla struttura interna della motivazione, sono stati oggetto di accese discussioni in dottrina.

In ordine alla definizione dei confini del controllo di legittimità sulla motivazione in fatto, può dirsi peraltro ormai consolidato il principio giurisprudenziale, ripetuto in plurime sentenze delle Sezioni Unite penali (Cass., Sez. un., 13/12/1995, Clarke; Sez. un., 19/6/1996, Di Francesco; Sez. un., 30/4/1997, Dessimone; Sez. un., 24/11/1999, Spina; Sez. un., 21/6/2000, Tammaro; Sez. un., 31/5/2000, Jakani; Sez. un., 24/9/2003, Petrella; Sez. Un., 30/10/2003, Andreotti; Sez. un., 12/7/2005, Mannino), per il quale la Corte di cassazione ha il compito di controllare il ragionamento probatorio e la giustificazione della decisione del giudice di merito, non il contenuto della medesima, essendo essa giudice non del risultato probatorio, ma del relativo procedimento e della logicità del discorso argomentativo. Le contestazioni del ricorrente non possono risolversi in una non ammessa rilettura degli acquisiti elementi di prova, perché la Corte non può procedere a una nuova e diversa valutazione degli elementi materiali e di fatto delle vicende oggetto del processo, e che le ricostruzioni alternative, al pari delle censure sulla selezione e l'interpretazione del materiale probatorio, non sono idonee ad accedere al giudizio di legittimità, poiché, in presenza di una corretta ricostruzione della vicenda, non è ammessa incursione alcuna nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, né la possibilità di scrutinare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

2.- Il “travisamento della prova”.

Avuto riguardo al limite della rilevabilità testuale del vizio logico della motivazione, implicante la preclusione per la Corte di ogni possibilità di verifica degli atti o documenti probatori contenuti nel fascicolo processuale, ci si è interrogati circa il regime che il sistema processuale penale del 1988 riserva al fenomeno della “*prova omessa*”, rilevante e decisiva (cioè al vizio di omessa pronuncia rispetto a un significativo dato processuale o probatorio), come a quello della “*prova travisata*”, pure rilevante e decisiva, caratterizzato dalla palese divergenza del risultato probatorio rispetto all'elemento di prova emergente dagli atti processuali: nel senso che è ammesso un fatto sicuramente escluso o contraddetto in atti, o è escluso un fatto palesemente confermato in atti; è affermata esistente una prova in realtà inesistente o è supposto il contenuto di una prova, pure esistente, ma incontrovertibilmente divergente dal risultato probatorio.

Per la giurisprudenza formatasi nel vigore del precedente codice di procedura penale, assumeva autonomo rilievo, se “manifesta e decisiva” ovvero “assoluta e percettibile a prima vista”, la distorsione fra la rappresentazione del fatto nella motivazione e la realtà processuale, segnalandosi con essa la palese arbitrarietà delle premesse fattuali

della giustificazione della decisione: l'accertata distorsione causava la nullità della sentenza per vizio della motivazione, consentendosi così il controllo *ab externo* (secondo Cass., Sez. un., 23/11/1995, Fachini, il giudice di merito non deve aver subito il condizionamento di una “riduttiva indagine conoscitiva” e di una “imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova”).

Orbene, a fronte delle cennate critiche della dottrina al limite di rilevabilità interna, o testuale, del vizio di motivazione, stabilito dalla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. 1988, occorre sottolineare che, laddove fosse stata incontrovertibilmente e obiettivamente accertata la divergenza dell'atto probatorio con la rappresentazione di essa offerta in motivazione, fermo restando il divieto di rilettura e di rivalutazione nel merito dell'elemento di prova asseritamente travisato, il problema aveva trovato soluzione giurisprudenziale, pur se nel diverso ambito della violazione di legge processuale per “inutilizzabilità” della prova travisata, a norma degli artt. 191, 526 e 606 lett. c c.p.p. (Cass., Sez. IV, 6/4/2000, Attaguile, C.E.D. Cass. n. 216734; Sez. I, 3/12/2003, Polito, ivi n. 227105; Sez. IV, 9/6/2004, Bonazzi, Cass. pen. 2005, 2553; Sez. IV, 9/6/2004, Cricchi, C.E.D. Cass. n. 229690; Sez. IV, 19/4/2005, Bianco, ivi n. 232439).

E però, nonostante il riconoscimento della rilevanza del travisamento del contenuto della prova da parte del giudice di merito, in conseguenza dell'obiettivo e neutrale accertamento (una sorta di “fotografia”) della divergenza dell'atto probatorio con la rappresentazione di essa offerta in motivazione, resta tuttavia fermo il divieto di rilettura, ri-valutazione, re-interpretazione, nel merito, dell'elemento di prova asseritamente travisato.

Le Sezioni Unite, a loro volta, hanno precisato che il vizio della prova “travisata” o “omessa” in tanto é sindacabile secondo il prescritto modulo di rigido divieto di accesso agli atti processuali, in quanto sia dimostrata da parte del ricorrente l'avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi, asseritamente decisivi, siano stati valutati.

Si è anche avvertito che, atteso il limite “testuale” del vizio di motivazione, ai fini della rilevabilità del vizio di prova omessa decisiva in caso di assoluzione in primo grado seguita da condanna in appello, la Corte di cassazione, senza necessità di accedere agli atti d'istruzione probatoria per apprezzarne il significato, possa fare riferimento, come *tertium comparationis* per lo scrutinio di fedeltà al processo del testo del provvedimento impugnato, alle memorie ed agli atti con i quali la parte interessata abbia rappresentato al giudice l'avvenuta acquisizione di prove, favorevoli alla propria tesi e nel contempo decisive, pretermesse dallo stesso giudice. La mancata risposta alle prospettazioni di parte circa la portata di decisive risultanze probatorie inficia la completezza e la coerenza logica della motivazione del provvedimento impugnato e, a causa della negativa verifica di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, lo rende suscettibile di annullamento dalla Corte di cassazione, chiamata a saggiarne la tenuta non solo “logico-argomentativa”, ma anche “informativa” (Cass., Sez. un., 30/10/2003, Andreotti; Sez. un., 12/7/2005, Mannino).

3.- La riformulazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006.

La recente riformulazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. (“*manca, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame*”), ad opera dell'art. 8 della legge n. 46 del 2006, implementa innanzitutto il perimetro del vizio di motivazione con riferimento alla categoria concettuale della “contraddittorietà”.

La novellata disposizione, non confermando l'indeclinabilità della regola preclusiva dell'esame degli atti processuali ed ammettendo un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all'esito di una *cognitio facti ex actis*, sembra ricollocare correttamente il fenomeno del “travisamento della prova”, cioè della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, nel peculiare contesto del vizio motivazionale, attesa la storica inerenza di esso al tessuto argomentativo della *ratio decidendi*.

Il vizio conseguente alla mancata corrispondenza fra il risultato probatorio a base dell'argomentazione del giudice e l'atto processuale o probatorio (definito in termini di “contraddittorietà processuale”, diversa e distinta da quella “logica”) non soggiace più al limite di rilevabilità testuale dalla motivazione del provvedimento impugnato, potendo esso essere segnalato, in forza della oggi consentita “etero-integrazione”, anche da altri atti di natura processuale o probatoria, purché specificamente indicati dal ricorrente.

In virtù della nuova formula normativa viene ad assumere pregnante rilievo l'obbligo di fedeltà della motivazione agli atti processuali/probatori, risultandone valorizzati i criteri di esattezza, completezza e tenuta informativa e, nel contempo, rafforzato quell'onere di “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” a sostegno del singolo motivo di ricorso, che già gravava sul ricorrente ai sensi dell'art. 581 lett. c c.p.p. ai fini del test di ammissibilità del ricorso, e che, in questa prospettiva, presenta indubbe affinità con le prescrizioni civilistiche correlate al principio di “autosufficienza” del ricorso.

La portata innovativa dello statuto del vizio di “travisamento della prova” ha trovato conferma, d'altra parte, nelle prime, coerenti e largamente prevalenti applicazioni giurisprudenziali della riforma. Mette conto di sottolineare, tuttavia, che le più recenti, diffuse e condivisibili prassi giurisprudenziali riconoscono la sussistenza del vizio di prova “omessa” o “travisata” soltanto quando l'accertata distorsione disarticoli effettivamente l'intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione, per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio trascurato o travisato, secondo un parametro di “rilevanza” e “decisività”, fermi restando, in ogni caso, il limite del *devolutum* nell'ipotesi di cosiddetta “doppia conforme” e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.

Si postula dunque la verifica - anche extratestuale - di conformità della rappresentazione della specifica informazione probatoria nella motivazione e, rispettivamente, nel relativo atto del processo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra ed a-valutativa, di quello che può identificarsi come il “nocciolo duro” del “segno”, ma non anche del “significato”, atteso il persistente divieto di ri-lettura e di re-

interpretazione nel merito degli enunciati racchiusi nell'elemento di prova. Di talché, il controllo di legittimità non può mai risolversi nella ri-visitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo.

F) Vizi di motivazione e “violazione di legge”: motivazione “inesistente” o “apparente”.

La giurisprudenza penale meno recente ha escluso, in linea di principio, che il vizio di motivazione possa essere considerato alla stregua dell'*error in procedendo* censurabile a norma della lettera d) dell'art. 606, negando quindi che esso possa qualificarsi come inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità e ritenendo che possa essere dedotto come motivo di ricorso soltanto nei limiti stabiliti dalla lett. e) dell'art. 606, per la ragione che, rispetto alla prima, quest'ultima disposizione ha carattere di specialità (Cass., Sez. un., 26/2/1991, Bruno; Sez. un., 25/10/1994, De Lorenzo).

Ma, soprattutto al fine di temperare le negative implicazioni derivanti da siffatto indirizzo sul piano della preclusione dell'esame degli atti del processo e di ampliare le possibilità di tutela immediata apprestata dall'ordinamento mediante la previsione del ricorso *per saltum*, si è andato consolidando un cospicuo orientamento giurisprudenziale (ormai uniforme e di tale compattezza da dare vita ad un vero e proprio “diritto vivente”), che ha ammesso l'impugnazione in cassazione nei casi nei quali la motivazione, pur formalmente presente in senso grafico e strutturale, sia tuttavia inficiata da vizi così macroscopici da oltrepassare i confini della manifesta illogicità e da risolversi in una motivazione meramente fittizia e “apparente”, tanto da presentare fratture ed aporie argomentative così vistose da rendere incomprensibili le ragioni della decisione. In queste ipotesi la mancanza di motivazione si sostanzia nel vizio di “violazione di legge”, nel quale finisce per refluire, così estendendosi la garanzia costituzionale di cui all'art. 111 comma 7 Cost., relativa alla indeclinabilità del ricorso in cassazione per violazione di legge.

Con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per cassazione è limitato alla sola tipologia della “violazione di legge” (a norma, ad esempio: dell'art. 569, comma 3 c.p.p., che preclude il ricorso immediato contro la sentenza di primo grado per i motivi inerenti alla prova decisiva negata ed ai vizi di logicità della motivazione; dell'art. 311, comma 2 c.p.p., per il ricorso *per saltum* in materia di misure cautelari personali; dell'art. 325, commi 1 e 2 c.p.p., per il ricorso per cassazione, non solo diretto, in tema di misure cautelari reali; dell'art. 719 c.p.p., in tema di impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari nei confronti dell'estradando; dell'art. 4, comma 11, l. 27/12/1956, n. 1423, per il ricorso in materia di misure di prevenzione personali o patrimoniali; dell'art. 41-*bis*, comma 2-*sexies*, ord. penit., modif. dall'art. 2 l. 23/12/2002, n. 279, per il regime carcerario speciale), resta

dunque escluso il controllo della congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge.

Si ritiene, per contro, che in queste ipotesi ben possa essere denunciato il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come inosservanza dell'obbligo di provvedere con decisione motivata, cioè quando essa manchi assolutamente o sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'*iter* logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.

Il vizio di mancanza - cui, come si è detto, è assimilata la mera apparenza - della motivazione può qualificarsi anche in termini di inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Cass, Sez. un., 28 maggio 2003, Pellegrino). Si sostiene in particolare, che "... La manifesta illogicità della motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall'art. 192, ma anche dall'art. 546, comma 1 lett. e, c.p.p.), regolano il ragionamento probatorio, non è tuttavia presidiata da una diretta sanzione di nullità: l'incongruenza logica della decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606, che riconosce rilevanza al vizio allorché esso risulti dal testo del provvedimento impugnato. Invece, l'ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e), non ha perduto l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) del medesimo art. 606, in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali (l'art. 125 comma 3, riguardante in generale le forme dei provvedimenti del giudice, compresi i decreti nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge; l'art. 292, comma 2, lett. d) e *c-bis*), e comma 2-ter, in tema di ordinanza applicativa di una misura cautelare personale), norme che, specificando il precetto di cui all'art. 111 comma 6 Cost., stabiliscono l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall'inosservanza di esso la nullità dell'atto ..." (Cass., Sez. un., 28/1/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua).

Circa i dubbi di costituzionalità del limite al controllo di congruenza della struttura logica della motivazione, sollevati (Cass., Sez. I, ord. 24/10/2003, Guttadauro) in relazione al ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, ex art. 4, comma 11, l. n. 1423 del 1956, la questione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 321 del 2004, "per la ragione assorbente che il risultato perseguito dal rimettente non può essere ritenuto costituzionalmente obbligato", atteso che "non può ritenersi lesivo dei parametri evocati - artt. 3 e 24 Cost. - che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono".

G) Giustificazione razionale della decisione e “ragionevole dubbio”.

Si stagliano dunque con chiarezza all’orizzonte le linee complessive di una forte e condivisa ideologia della “giustificazione razionale della decisione”, nel cui armonico contesto si colloca anche lo standard probatorio e il test di ragionevolezza del ‘*dubbio*’ che conduce all’assoluzione dell’imputato.

L’oltre ogni ragionevole dubbio è oggi, alla luce della recente modifica dell’art. 533, comma 1 c.p.p., tessuto vivente del nostro ordinamento penale.

L’applicazione di questa regola di giudizio, da parte della giurisprudenza, pretende – ben al di là della stereotipa affermazione del principio del libero convincimento del giudice – percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazioni razionali della decisione, standard conclusivi di alta probabilità logica in termini di certezza processuale, in quanto il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a ricomprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale della prova.

Insomma, il test di ragionevolezza o irragionevolezza del dubbio, come “regola probatoria e di giudizio”, si colloca oggi accanto ai valori posti a fondamento del processo penale, nel più trasparente e verificabile contesto gnoseologico della giustificazione legale e razionale della decisione, nel quale soltanto la legittimazione del giudice trova sicuro e solido fondamento.

La giurisdizione, governando la prova e l’accertamento dei fatti e ragionando validamente sui nessi inferenziali che legano questi alle specifiche conclusioni, viene a caratterizzarsi come espressione di un potere autoritativo ispirato, peraltro, a principi di legalità e di razionalità. Mentre i verdetti immotivati e criptici della giuria, siccome privi di spiegazione logica quanto al giudizio di fatto, soffrono, all’opposto, di un deficit di legittimità.